

XVII legislatura

**A.S. 2298:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Marzo 2016

n. 126



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2298: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio"», NL126, marzo 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>1</b>
<b>Capo I RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO</b> .....	<b>1</b>
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).....	1
Articolo 2 (Disposizioni attuative).....	2
Articolo 2- <i>bis</i> (Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo) .....	4
<b>Capo II GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)</b> .....	<b>4</b>
Articolo 3 (Ambito di applicazione) .....	4
Articolo 4 (Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione).....	5
Articolo 5 (Rating) .....	6
Articolo 6 (Caratteristiche dei Titoli <i>senior</i> e dei Titoli <i>mezzanine</i> ) .....	6
Articolo 7 (Ordine di priorità dei pagamenti) .....	7
Articolo 8 (Garanzia dello Stato) .....	7
Articolo 9 (Corrispettivo della garanzia dello Stato).....	8
Articolo 10 (Ammissione alla garanzia) .....	9
Articolo 11 (Escussione della garanzia).....	10
Articolo 12 (Risorse finanziarie).....	10
Articolo 13 (Norme di attuazione) .....	13
Articolo 13- <i>bis</i> (Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate).....	14
<b>Capo III DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI</b> .....	<b>14</b>
Articolo 14 (Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi) .....	14
Articolo 15 (Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte) .....	17
Articolo 16 (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie).....	18
Articolo 17 (Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese).....	20
Articolo 17- <i>bis</i> (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).....	21
Articolo 17- <i>ter</i> (Assegni bancari) .....	21
Articolo 17- <i>quater</i> (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).....	21
Articolo 17- <i>quinquies</i> (Strumenti bancari di pagamento).....	23



## **PREMESSA**

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base della relazione tecnica iniziale e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

## **CAPO I RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO**

### **Articolo 1** ***(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***

Le disposizioni in esame modificano e integrano il Testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) nella parte recante disciplina delle banche di credito cooperativo. In particolare, si prevede quanto segue.

Il comma 1, stabilisce che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Inoltre, l'iscrizione nell'albo delle società cooperative può avvenire solo previo ottenimento della sopra menzionata autorizzazione (modifica all'art. 33 del TUB).

Il comma 2 innalza il numero minimo dei soci, da 200 a 500, e il valore nominale della partecipazione massima detenibile da ciascun socio, dagli attuali 50.000 a 100.000 euro. Si prevede, inoltre, che lo statuto possa subordinare l'ammissione del socio alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero minimo di azioni (modifica all'art. 34 del TUB).

Il comma 3, stabilisce che lo statuto della BCC includa anche l'indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo (modifica all'art.35, comma 2 del TUB).

Il comma 4 stabilisce che, nei casi di recesso o di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, previsti dalla vigente normativa, la BCC, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In assenza di tali condizioni la BCC delibera la propria liquidazione (modifica all'art. 36, del TUB).

Il comma 5 introduce gli articoli *37-bis* e *37-ter* nel TUB. Il nuovo articolo *37-bis* prevede, tra l'altro, la composizione del gruppo bancario cooperativo (comma 1), la possibilità per le BCC aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti nella medesima provincia autonoma, (comma *1-bis*), il contenuto dello statuto (comma 2) e del contratto di coesione (comma 3), il sistema delle garanzie (comma 4), il regime di autorizzazione da parte di Banca d'Italia (comma 5), alcune deroghe alle disposizioni del codice civile in materia di acquisto di partecipazioni incrociate (comma 6), il riparto delle competenze, tra Ministro dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia, in ordine all'emanazione delle norme di attuazione della disciplina in esame (commi 7 e *7-bis*), l'applicazione delle disposizioni del TUB in materia di vigilanza su base consolidata al gruppo bancario cooperativo (comma 8). Il nuovo articolo *37-ter* disciplina il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

Il comma 6 amplia il novero delle disposizioni del Codice civile che si potranno applicare alle banche di credito cooperativo, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori. Inoltre, si prevede che l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel caso di perdita da parte della società cooperativa dei requisiti mutualistici si estenda ai casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco (modifica all'art. 150-*bis* del

TUB). Si segnala che la disciplina della cd. *way out* (di cui alla lett. b) secondo e terzo periodo è stata trasfusa (con numerose novelle) all'articolo 2, commi da *3-bis* a *3-quater*.

Il comma 7 consente alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori dei casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. È, inoltre, prevista la possibilità che lo statuto moduli i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo (modifica all'articolo 150-*ter* del TUB).

**La RT** rappresenta che le modifiche legislative da apportare non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di natura ordinamentale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 2** **(Disposizioni attuative)**

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1 prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative del Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia (di cui all'art. *37-bis*, commi 7 e *7-bis*) per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito. Come anticipato nella scheda di cui all'articolo precedente, per effetto delle modifiche apportate in prima lettura la disciplina della cd. *way out* è stata trasfusa (nei nuovi commi da *3-bis* a *3-quater* dell'articolo in commento). In sintesi a riguardo si prevede che, in deroga a quanto previsto dall'art. 150-*bis*, c. 5, del TUB, la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici non si produce per le BCC che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione. Ciò a condizione che la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. All'atto del conferimento, la BCC conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data. A seguito del conferimento, la BCC conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del suddetto versamento, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la S.p.A. conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni in esame, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della BCC è devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni previste entro il termine, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni.

**La RT**, riferita agli articoli 1 e 2 originari, rappresenta che le disposizioni in esame non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di natura ordinamentale.

**Al riguardo**, in considerazione delle molteplici modifiche apportate in prima lettura, sembra opportuno che il Governo torni a pronunciarsi circa l'assenza di effetti finanziari pregiudizievoli per la finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater*, si evidenzia che, a legislazione vigente, le banche di credito cooperativo sono soggette a un particolare regime fiscale che prevede l'assoggettamento a IRES di una quota complessiva di utili pari al 37% (la quota, invece, non assoggettata a IRES è pari al 63%, se destinata a riserve indivisibili, fondi mutualistici o a rivalutazione gratuita di quote). In proposito la Banca d'Italia nel corso dell'audizione svolta presso la VI Commissione della Camera<sup>1</sup>, ha evidenziato che a giugno 2015, le BCC con patrimonio netto superiore a 200 milioni erano 14 e rappresentavano circa il 21 per cento degli attivi della categoria. Nella citata audizione la Banca d'Italia ha rilevato la necessità di valutare se la misura prevista per l'imposta straordinaria non conceda vantaggi ingiustificati a chi esercita l'opzione di uscita, risultando inferiore al complesso delle agevolazioni fiscali ricevute dalla cooperativa nel corso del tempo. Ha, inoltre evidenziato la necessità di valutare approfonditamente la conformità dello schema alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Nel corso della seduta di giovedì 17 marzo 2016 della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati, il Governo, in relazione alle richieste formulate dal relatore, ha avuto modo di chiarire che: *"la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, relativa alla possibilità per le banche di credito cooperativo aventi un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di effettuare operazioni di fusione o trasformazione senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione dietro corresponsione all'erario di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve, in luogo dei tributi ordinariamente dovuti, riferendosi ad operazioni non previste a legislazione vigente, non è suscettibile di determinare effetti di riduzione delle entrate"*.

Tanto ciò premesso, appare ragionevole ritenere che, limitatamente ai profili di gettito, le considerazioni formulate dal Governo con riferimento alle disposizioni cui al citato comma 6 si possano estendere a quelle di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater*, sopra richiamati, e dunque si possano escludere ripercussioni negative sul fronte delle entrate. Appare comunque utile una conferma in merito.

Sarebbero poi utili elementi in merito alla compatibilità con l'ordinamento europeo al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

---

<sup>1</sup> Audizione del 1° marzo 2016.

**Articolo 2-bis**  
***(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)***

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi. Si consente alle BCC di aderire temporaneamente, mediante strumento di natura privatistica, a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, che in sostanza coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte col provvedimento in esame.

**La RT** sul testo approvato dalla Camera non è disponibile.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**CAPO II**  
**GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)**

**Articolo 3**  
***(Ambito di applicazione)***

Il comma 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017 (diciotto mesi a decorrere dal 16 febbraio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento), a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all'articolo 1 della disciplina sulle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999) aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia. Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame in prima lettura, operazioni di cartolarizzazione possono avere come sottostante anche i crediti in sofferenza degli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario) aventi sede in Italia, non solo dunque delle banche. Inoltre è specificato che tali soggetti rivestono, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, il ruolo di società cedenti.

Il comma 2 consente al MEF di estendere per altri diciotto mesi, con proprio decreto, il periodo di tempo nel quale può essere concessa detta garanzia, previa approvazione da parte della Commissione UE.

Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF individui (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva, ovvero entro il 10 maggio 2016, cfr. ai paragrafi successivi) un soggetto qualificato e indipendente che dovrà effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformità del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge in esame, sia alla predetta decisione della Commissione UE.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 3606 non si sofferma in particolare sulla norma.

**Al riguardo**, sul comma 1, si evidenzia che è stata estesa la platea dei soggetti garantiti agli intermediari finanziari, oltre che alle banche già incluse; si rinvia all'articolo 12 per l'analisi delle risorse poste a copertura della garanzia.

Sul comma 2, si rileva che la norma consente un raddoppio del periodo di garanzia, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia. A tale proposito, si evidenzia che tuttavia le risorse poste a copertura della garanzia, fissate dall'articolo 12, non riflettono tale possibile variazione essendo determinate in somma fissa, salve le entrate che



deriveranno dalla corresponsione dei corrispettivi annui delle garanzie concesse. Poiché l'estensione del periodo coperto dalla garanzia sembrerebbe determinare maggiore esposizione a rischi di escussione, andrebbe acquisito l'avviso del Governo sull'eventualità che sia necessario nel 2017 porre nuove risorse a copertura dell'estensione della garanzia.

Sul comma 3, dal momento che si prevede la spesa nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 per il soggetto qualificato indipendente nominato per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto dal presente decreto e dalla Commissione europea, si segnala che la RT non fornisce elementi per la quantificazione dell'onere.

Inoltre, non sono riportati nel prospetto riepilogativo effetti sui saldi diversi dal saldo netto da finanziare. Ciò, se si giustifica per l'escussione delle garanzie (vedi articolo 12), non sembrerebbe invece appropriato per gli oneri in esame che sono connessi ad un'attività di monitoraggio e quindi ad una eventualità certa e non dipendente dall'alea inerente all'escussione delle garanzie<sup>2</sup>.

Pertanto, attesa la differente natura contabile di tali oneri rispetto alle risorse poste a copertura della garanzia, andrebbe valutata l'opportunità di una distinta evidenziazione degli effetti d'impatto attesi, *ex ante*, anche su fabbisogno e indebitamento netto.

#### **Articolo 4** **(Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione)**

L'articolo prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazioni di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:

a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione; (valore lordo al netto delle rettifiche);

b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;

c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata «*junior*», non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;

d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate «*mezzanine*», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «*senior*» e possono essere antergate al rimborso del capitale dei Titoli *senior*;

e) può essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attività e passività;

f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli *senior*, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli *senior*.

**La RT** non si sofferma sullo specifico dispositivo.

---

<sup>2</sup> Peraltro, sotto il profilo temporale, essendo al momento la concessione della garanzia limitata all'agosto 2017, l'onere sarebbe certo solo fino al 2017 mentre per il successivo biennio dipenderebbe dalle decisioni del Ministro dell'economia sulla possibile estensione di altri diciotto mesi (dunque fino a febbraio 2019).

**Al riguardo**, il dispositivo provvede alla disciplina dei profili procedurali e di contenuto relativi all'operazione di cartolarizzazione, che sono stati oggetto di modifica nel corso dell'esame in prima lettura, da cui potrebbero derivare effetti finanziari in merito alla congrua valutazione delle partite creditorie che saranno oggetto di cartolarizzazione. Fattore, quest'ultimo, che condiziona il grado di adeguatezza delle risorse predisposte ai fini della garanzia erariale.

In particolare, per i profili d'interesse, si evidenzia che la lettera a) prevede che le cessioni dei crediti debbano avvenire per un importo pari al loro valore contabile al "netto" delle svalutazioni effettuate alla data di cessione, al fine di evitare il conferimento di partite creditorie il cui valore non sia corrispondente a quello a ritenersi contabilmente più aggiornato.

### **Articolo 5 (Rating)**

Il comma 1 prevede che i titoli *senior* devono avere ottenuto un livello di *rating* non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016.

Il comma 2 stabilisce che la valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze. In questo caso, l'agenzia di *rating*, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016 e proposta dalla società cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di *rating* è a carico della società cedente o della società cessionaria.

Il comma 3 impegna la società cessionaria dei crediti cartolarizzati a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

Il comma 4 modificato prevede che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo.

**La RT** non considera le norme.

**Al riguardo**, ivi trattandosi di disposizioni ordinamentali, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 6 (Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine)**

Il comma 1 prevede che i Titoli *senior* e, ove emessi, i Titoli *mezzanine* presentano le seguenti caratteristiche:

- a) la remunerazione è a tasso variabile;
- b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;
- c) il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

Il comma 2 afferma che può essere previsto che la remunerazione dei Titoli *mezzanine* al ricorrere di determinate condizioni possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli

*senior* ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

**La RT** non considera le norme.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 7** **(Ordine di priorità dei pagamenti).**

Il comma 1 prevede che le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegate, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) eventuali oneri fiscali;
- 2) somme dovute ai prestatori di servizi;
- 3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera f);
- 4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli *senior*;
- 5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
- 6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli *senior*;
- 7) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata;
- 8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli *mezzanine* (se emessi);
- 9) rimborso del capitale dei Titoli *senior* fino al completo rimborso degli stessi;
- 10) rimborso del capitale dei Titoli *mezzanine* fino al completo rimborso degli stessi;
- 11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli *junior*.

Il comma 1-*bis*, inserito in sede referente, permette di stabilire che i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi e di quelle dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria siano condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o nel recupero, in relazione ai portafogli di crediti ceduti, ovvero siano – a determinate condizioni – postergati al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

**La RT** non considera le norme.

**Al riguardo** va sottolineato che la norma prevede che le somme trattenute dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti per la propria attività di gestione, risultino avere priorità anche rispetto allo stesso versamento degli oneri fiscali, ragion per cui andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità che da tale previsione conseguano implicazioni sul versante del gettito delle entrate fiscali.

### **Articolo 8** **(Garanzia dello Stato)**

L'articolo, modificato in sede referente, definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui Titoli *senior*. Essa (comma 1):

- è onerosa;

- può essere concessa solo sui titoli *senior*;
- diviene efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei titoli *junior* e, ove emessi, dei titoli *mezzanine* che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

La garanzia (comma 2) è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, a beneficio del detentore del titolo *senior*. Detta garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei titoli *senior* per la loro intera durata.

Il comma 3 fa divieto allo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche di acquistare titoli *junior* o *mezzanine*. Con le modifiche apportate in sede referente si è chiarito che il divieto di acquisto riguarda i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1 del provvedimento in esame.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 3606 riferisce che la garanzia dello Stato è concessa sui cosiddetti titoli *senior*, il cui rimborso è precedente, nell'ordine di priorità dei pagamenti, a quello delle classi di titoli subordinate.

**Al riguardo**, ivi trattandosi di norme aventi contenuto definitorio, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 9** **(Corrispettivo della garanzia dello Stato).**

Il comma 1 stabilisce che ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti *swap* sul *default* di singole società (*credit default swap* – CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli *senior* è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L; ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli *senior* è BBB/Baa2/BBB/BBB; iii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli *senior* è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H.

Il comma 2 prevede che nel caso in cui sui Titoli *senior* siano stati rilasciati più *rating*, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere più nei rating sopra indicati, l'emittente sarà escluso dal Paniere CDS.

Il comma 3 stabilisce che la garanzia è concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto:

- a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (cosiddetto *mid price*), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);
- b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera a);

- c) il corrispettivo annuo della garanzia è calcolato sul valore residuo dei Titoli *senior* all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed è pagato con la stessa modalità degli interessi dei Titoli *senior*, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ed è pari: i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b); ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b); iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
- d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a: i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera c), punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli *senior* non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno; ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c), punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli *senior* non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.

Il comma 4 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 3606 riferisce che la garanzia è concessa a titolo oneroso, con un corrispettivo determinato secondo le modalità di cui all'articolo 9.

**Al riguardo**, in riferimento al corrispettivo previsto per l'operazione di garanzia erariale posta sulla cartolarizzazione dei crediti bancari in sofferenza (GACS), si rileva che il previsto compenso per il rilascio della garanzia – per effetto del combinato disposto del comma 3, lettera c) dell'articolo in esame, e dell'articolo 6, comma 1, lettera c) – risulta essere dovuto in via posticipata (trimestrale, semestrale o annuale) rispetto al periodo di validità della garanzia stessa.

Sul punto, appaiono utili chiarimenti in merito sia ai profili di maggiore rischio nella riscossione di un corrispettivo posticipato (e ciò soprattutto nel caso in cui intervengano insolvenze), sia alla sostenibilità sotto il profilo di cassa, posto che saranno proprio le risorse così acquisite, oltre allo stanziamento iniziale di 120 milioni di cui all'articolo 12, ad alimentare il fondo per le garanzie statali.

## **Articolo 10** ***(Ammissione alla garanzia)***

L'articolo stabilisce che la garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** non si sofferma sulla norma.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 11** **(Escussione della garanzia)**

Il comma 1 stabilisce che la garanzia dello Stato può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo *senior*, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli *senior*, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli *senior*, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

Il comma 2 reca disposizioni in ordine al pagamento della garanzia. Per effetto delle modifiche apportate in prima lettura si chiarisce che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del titolo *senior* non pagato dalla società cessionaria, senza aggravio di interessi o spese.

Il comma 3 stabilisce che con il pagamento il MEF è surrogato nei diritti dei detentori dei titoli *senior* e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, e - come specificato in sede referente - subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei titoli *senior*, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alle norme generali sulla procedura di iscrizione a ruolo dei debiti tributari (disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni). Dette somme sono versate sulla contabilità speciale (di cui all'articolo 12), istituita al fine di farvi confluire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal Capo II del provvedimento.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 3606 non si sofferma sulle norme.

**Al riguardo**, con riferimento ai commi 2-3, modificati nel corso dell'esame in prima lettura, posto che ivi si disciplina il subentro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei diritti originariamente previsti in capo ai sottoscrittori dei titoli *senior* assistiti da garanzia erariale - sarebbe utile una seppur sommaria stima delle probabilità di recupero dei crediti, anche considerato che essi alimenteranno la contabilità speciale di cui all'articolo 12.

## **Articolo 12** **(Risorse finanziarie)**

Il comma 1 predispose nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.

Il comma 2 prevede che all'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**La RT** afferma che è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016, ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Viene autorizzata l'apertura di una contabilità speciale, vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le garanzie dello Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Precisa quindi che la garanzia concessa è da ritenere di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC 2010, e, pertanto, non ha effetti su tale saldo, se non al momento della sua eventuale escussione analogamente a quanto avviene ai fini del fabbisogno.

Pertanto, sia l'onere che la copertura determinano effetti in termini di solo saldo netto da finanziare. I corrispettivi che, a partire dall'anno 2016, saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato costituiscono un introito valido ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.

A valere sulle risorse della contabilità speciale sono posti gli oneri derivanti dalla nomina di un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia nel limite massimo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 (articolo 3, comma 3) e dall'affidamento della gestione dell'intervento ad una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (articolo 13, comma 1).

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese in conto capitale:

(mln di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.			Fabbisogno			I.N.		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
art.12, co. 1	s	k	120	0	0	0	0	0	0	0	0
art.12, co. 2	s	k	-120	0	0	0	0	0	0	0	0

**Al riguardo**, ad integrazione della vigente disciplina giuscontabile, frutto peraltro di una faticosa evoluzione avvenuta nel tempo<sup>3</sup>, la RT dichiara che la garanzia è da considerarsi, a

<sup>3</sup> La legge di contabilità n. 196 del 2009 stabilisce infatti che, in un apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto in ciascun bilancio annuale di previsione, devono essere elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. L'Allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio di previsione fornisce oggi in bilancio l'analitica indicazione delle singole fonti normative per cui si è determinata l'attivazione di una garanzia a carico dello Stato, e le variazioni che, in termini di stima e valutazione, ne sono conseguite in relazione allo stanziamento iscritto nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze relativo agli "oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative".

Ben al di là dei criteri di esposizione e delle fattispecie che si possono ricondurre alle garanzie erariali, la dottrina e la giurisprudenza si sono in passato più volte interrogate in merito al più corretto criterio di rappresentazione

fini di contabilità nazionale, come espressamente non "standardizzata", ovvero, *una tantum*, secondo le coordinate metodologiche indicate dal SEC 2010, conseguendone la mancata evidenziazione *ex ante* degli effetti d'impatto attesi - per il saldo di cassa e ai fini dell'indebitamento netto - dal momento che il problema della valutazione dei medesimi si può porre solo *ex post*, in presenza di un'effettiva escussione della garanzia<sup>4</sup>.

A tale proposito, andrebbe comunque confermato che l'eventualità della escussione non presenti caratteri di maggiore prevedibilità rispetto a quelli dichiarati anche soltanto per parte delle partite garantite, nel qual caso si porrebbe invece il problema di disporre preventivamente, in via prudenziale, anche di una stima degli effetti d'impatto su indebitamento netto e fabbisogno, limitatamente alle partite per cui si prevede sin d'ora la probabile escussione della garanzia. Tale valutazione andrebbe condotta anche alla luce delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura che hanno esteso la possibilità di ricorrere alla garanzia anche per le istituzioni finanziarie non bancarie (articolo 3).

Per i profili di quantificazione, dal momento che la norma evidenzia la predisposizione di un apposito fondo, che è stato integrato nel corso dell'esame in prima lettura, da intendersi quale limite massimo di spesa, pari a 120 milioni per il 2016, andrebbero richiesti i parametri in base ai quali tale importo è stato determinato, esplicitandosi i criteri alla base della quantificazione dell'importo, chiarendo, in particolare, se esso corrisponda a valutazioni, sia pur di massima, riferibili ai possibili rischi di escussione<sup>5</sup>.

---

contabile della spesa in annualità per le garanzie prestate, tenuto conto che essa avrebbe dovuto sostenersi solo nel caso di effettiva escussione della garanzia.

E' stata negli anni passati unanime, in proposito, la tesi per cui il problema di "rilevazione" ,già allorché si trattasse della approvazione di una norma in cui si stabilisce una nuova garanzia erariale, dovesse riproporsi nella definizione dello stanziamento, per ogni anno della durata della medesima, nell'ambito delle previsioni annuali secondo il criterio della legislazione vigente. Ciò in considerazione del fatto obiettivo che la previsione di una nuova garanzia, pur non determinando simultaneamente un nuovo e "certo" onere, determinavano comunque il "rischio" che nuovi oneri di spesa possano comunque emergere, per effetto della sua ipotizzabile escussione. Su tale questione, è da richiamare l'intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 37 del 1961, relativamente ad una legge di una regione a statuto speciale come la Regione Sicilia, sancì tuttavia la assoluta necessità di evidenziare una componente di spesa *ad hoc*. In tale occasione, la Corte costituzionale rilevò, infatti, che il dispositivo sottoposto al suo sindacato, in cui si prevedeva una garanzia erariale, avrebbe dovuto prevedere giocoforza anche una copertura finanziaria, specificando tuttavia che la medesima copertura non avrebbe dovuto corrispondere all'intero importo dei crediti garantiti, costituendo l'ammontare equivalente della Garanzia prestata, essendo, piuttosto, sufficiente che la stessa fosse, invece, commisurata al reale "rischio" di escussione - da calcolare con metodi adeguati - assunto a proprio carico.

<sup>4</sup> In sintesi, secondo il SEC 2010 le garanzie pubbliche del tipo in esame possono essere: 1) garanzie *standard*: emesse in numero elevato, solitamente per piccoli importi, sulla base di condizioni identiche. Nonostante sia aleatorio stabilire il grado di probabilità di escussione di una singola garanzia standard, il fatto che esistano molte garanzie simili consente una stima affidabile del numero di escussioni, cioè è possibile stimare il numero di inadempienze in un insieme di prestiti simili; 2) garanzie *una tantum* (o non standardizzate): allorché la mancanza di casi comparabili rende impossibile calcolare con un minimo di precisione il livello di rischio associato al prestito, imponendosi un continuo monitoraggio del rischio di escussione. Le garanzie *standard* si differenziano dalle garanzie ordinarie in quanto caratterizzate da operazioni di tipo simile ripetute più volte per cui i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili. Cfr. EUROSTAT, *Manuale on Government Deficit and Debt, Implementation ESA 2010*, ed. 2016, p. 390 e ss.

<sup>5</sup> Sul punto, nel corso dell'esame in commissione presso la Camera, il rappresentante del governo ha affermato che: "la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12 è stata prudenzialmente determinata tenuto conto sia della possibile escussione dei crediti garantiti, sia dei corrispettivi che affluiranno al Fondo medesimo in relazione alle garanzie concesse.". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 17 marzo 2016, pagina 40.



Per i profili di copertura relativi al comma 2, va rilevato che ivi si stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dal Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2016, avverrà mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Sul punto, andrebbe confermato che l'utilizzo delle citate risorse non comprometta gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate già previste dalla legislazione vigente, anche alla luce dell'incremento da 100 a 120 milioni di euro intervenuto nel corso dell'esame in prima lettura. Sebbene il rappresentante del Governo abbia dichiarato la coerenza delle finalità tra copertura e nuovo onere<sup>6</sup>, si evidenzia che la questione verte sull'adeguatezza delle risorse residue per le altre garanzie statali, risorse che erano state da ultimo determinate con legge di bilancio. Tali risorse sono infatti iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta per il 2016 disponibilità pari a 350 milioni di euro al lordo degli effetti del presente provvedimento. Il decreto in esame comporta quindi una riduzione di circa un terzo delle risorse stanziare.

Inoltre, va altresì ribadito che la natura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 1 milione di euro annui dal 2016 al 2019, relativi alla nomina di un soggetto "qualificato" cui assegnare compiti di monitoraggio sulla procedura di cartolarizzazione, e degli oneri di cui all'articolo 13, relativi all'avvalimento di una società pubblica per la gestione dell'intervento, sembrerebbero produrre effetti anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mentre le risorse indicate copertura a valere del Fondo istituito ai sensi della norma in esame evidenzia effetti computabili solo ai fini del saldo netto da finanziare. Sul punto appare opportuno un chiarimento.

### **Articolo 13** **(Norme di attuazione)**

Il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.

---

<sup>6</sup> In proposito, il rappresentante del governo ha riferito nel corso dell'esame in commissione svoltosi in prima lettura che: "la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, effettuata dall'articolo 12, comma 2, mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, risulta pienamente coerente con le finalità di tale ultimo Fondo, anche tenuto conto del fatto che le disponibilità del capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le risorse che alimentano il fondo stesso, non sono allo stato vincolate da alcuna finalizzazione. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 17 marzo 2016, pagina 40.

**La RT** non si sofferma sulle norme.

**Al riguardo**, andrebbero chiariti gli oneri discendenti dalla possibilità di avvalimento di società pubbliche per la gestione dell'intervento. Infatti, il comma 5 dell'articolo 19 del D.L. 78/2009, richiamato dalla norma in esame, prevede che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi, dunque nel caso in esame sono a carico del fondo di cui all'articolo 12. Lo stesso articolo 12, al comma 1, prevede che tale fondo faccia fronte agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 1.

### **Articolo 13-bis** ***(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate)***

L'articolo modifica l'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, laddove, nell'ambito delle norme ivi previste in materia di crediti cartolarizzabili, si prevede l'applicabilità del comma 6 dell'articolo 7-*bis* alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di *factoring*, nonché titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Con la modifica si include quindi l'applicabilità del comma 6 dell'articolo 7-*bis*, estendendo a tale fattispecie la possibilità per la Banca d'Italia di adottare disposizioni attuative di disciplina dei requisiti degli emittenti, dei criteri di valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e i controlli.

Il dispositivo, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **CAPO III** **DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI**

### **Articolo 14** ***(Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi)***

Il comma 1 del presente articolo, aggiungendo il comma 3-*bis* all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), rende irrilevanti fiscalmente i contributi percepiti a titolo di liberalità<sup>7</sup> da soggetti sottoposti a procedure concorsuali<sup>8</sup>, a procedure di crisi<sup>9</sup> e di amministrazione straordinaria<sup>10</sup>. In particolare non fa rientrare detti

---

<sup>7</sup> Qualunque ne sia la fonte di provenienza, così come specifica la relazione illustrativa al provvedimento in esame.

<sup>8</sup> Quelle previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (vale a dire il fallimento, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione del debito e la liquidazione coatta amministrativa), dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cioè le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (vale a dire le procedure di amministrazione straordinaria speciale per le imprese di rilevanti dimensioni).

contributi nella tipologia delle sopravvenienze attive, con esclusione però dei contributi provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni in parola si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. La relazione illustrativa al provvedimento in esame specifica che, per definire la data in cui l'impresa può considerarsi assoggettata alle procedure sopra indicate, risultano mutuabili le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR<sup>11</sup>. Inoltre, la medesima relazione chiarisce che la irrilevanza fiscale delle liberalità in favore dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali interessa tutti i settori di attività, mentre quelle in favore dei soggetti sottoposti a procedure di crisi e di amministrazione straordinaria interessa esclusivamente il settore del credito.

Il comma 2 definisce la decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni in esame, specificando che le agevolazioni si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, pertanto l'anno 2016. Tuttavia stabilisce un criterio peculiare per il riconoscimento dell'irrilevanza fiscale; infatti per i contributi percepiti nell'anno 2016 l'esclusione dalla tassazione è riconosciuta attraverso una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi di imposta successivi<sup>12</sup>, a condizione però che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati<sup>13</sup>. Tale ultima disposizione, così come evidenzia la relazione illustrativa, si pone in deroga alle norme vigenti recate dal citato articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR, nelle quali è prevista la facoltà, per il contribuente, di optare o per l'imputazione totale di detti contributi liberali al reddito di esercizio o di scegliere se imputarli in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto (quindi massimo cinque esercizi).

Con il comma 3 si sterilizzano gli effetti finanziari delle disposizioni in commento in sede di calcolo dell'acconto di imposta dovuto; infatti nei periodi di imposta in cui si effettua la deduzione dal reddito, la misura dell'imposta del periodo precedente - sulla cui base si determina l'acconto di imposta<sup>14</sup> - è quella che si sarebbe avuta in assenza delle disposizioni in commento.

Infine il comma 4 indica gli oneri derivanti dalle novelle, valutandoli in 18,2 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 mln di euro a decorrere dal 2023; la copertura è fornita dalla corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**La RT**, dopo aver illustrato la portata normativa della disposizione in commento, evidenzia che l'irrilevanza fiscale dei contributi liberali in argomento (i quali pertanto non costituiscono sopravvenienze attive) è da considerarsi di carattere generale in quanto di essa beneficiano tutti i soggetti in crisi; è utilizzabile per cinque anni in quote costanti da indicare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi di imposta successivi, a

---

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 in ambito di procedure di gestione di crisi attivabili nei casi di dissesto o rischio di dissesto bancario indicati all'articolo 17 del citato DLgs 180/2015.

<sup>10</sup> Di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 in ambito di procedure di amministrazione straordinaria previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)

<sup>11</sup> In materia di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite. Secondo il comma indicato il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

<sup>12</sup> Quindi per i contributi percepiti nel 2016, la deduzione verrà effettuata a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 - da presentarsi nell'anno 2018.

<sup>13</sup> Pertanto nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 i contributi verranno integralmente assoggettati a tassazione.

<sup>14</sup> Con il metodo storico.

condizione che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati. Evidenzia quindi che in base ai dati disponibili risulta un importo complessivo di contributi attualmente non rientranti nelle fattispecie già detassate e la cui erogazione è prevista per il 2016 in circa 300 mln di euro; a decorrere invece dal 2017, la quantificazione si basa sulla previsione del flusso ordinario di liberalità stimato considerando la serie storica relativa al periodo 2010-2013, valutato in circa 7 mln di euro.

Evidenzia l'andamento di cassa nella tabella sottostante, considerando sia la sterilizzazione degli effetti delle disposizioni sulla determinazione dell'acconto dovuto, sia il fatto che per i contributi percepiti dal 2017, in considerazione della straordinarietà della fattispecie, i contribuenti in sede di determinazione dell'acconto utilizzino il metodo previsionale.

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Irrelevanza fiscale dei contributi percepiti nel 2016	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	0
Irrelevanza fiscale dei contributi percepiti dal 2017	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
TOTALE	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2	-2,0

Conclude specificando che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**Al riguardo** si evidenzia che la RT non indica la banca dati o comunque le fonti informative in base alle quali è stato possibile giungere ai valori posti a supporto della stima presentata; inoltre non esplicita le ipotesi che giustificano l'andamento delle erogazioni liberali nel tempo che, in virtù delle disposizioni in parola, acquisiranno, per chi le riceve, la qualificazione di contributi detassati. Infatti, mentre per le liberalità relative al 2016, la RT suppone, in base a non meglio precisati "dati disponibili", un ammontare pari a circa 300 mln di euro (che incideranno quindi per 60 mln di euro per ognuno dei cinque anni in cui potranno essere dedotte), per le successive erogazioni ricevute a partire dall'anno 2017, ipotizza un ammontare annuo di 7 mln di euro, stimati considerando la serie storica relativa al periodo 2010-2013. La notevole differenza che intercorre tra il volume delle liberalità che si ipotizzano per l'anno 2016 e quelle previste per gli anni successivi (queste ultime rappresentano poco più del 2%<sup>15</sup> rispetto a quelle del 2016) sembrerebbe richiedere un supplemento informativo a supporto delle indicazioni offerte al fine di un riscontro della quantificazione operata.

Con riferimento poi alla stima basata sulla serie storica relativa al periodo 2010-2013 andrebbe appurato se la stessa è stata costruita utilizzando anche i dati relativi alle liberalità effettuate a favore dei soggetti in crisi (operanti in tutti i settori compreso anche quello

<sup>15</sup> La percentuale è così costruita:  $7/300 \cdot 100 = 2,3\%$ .

bancario) i quali, alla luce della presente disciplina, rappresentano di fatto i nuovi beneficiari della detassazione in parola.

Un ulteriore chiarimento riguarda l'assunzione dell'ipotesi di invarianza nel tempo del valore delle liberalità che si ipotizzano ricevute a partire dal 2017, con esclusione quindi dell'eventualità di modificazioni dell'andamento nel tempo (che potrebbero essere dovute a situazioni congiunturali, sia a possibili effetti di accumulo di contributi percepiti da un medesimo soggetto in uno specifico esercizio).

Inoltre, a fronte dell'affermazione che si legge in RT dell'aver assunto ad ipotesi l'utilizzo del metodo previsionale da parte dei contribuenti in sede di determinazione dell'acconto (per i contributi percepiti dal 2017), andrebbero chiarite le ragioni della mancata rappresentazione di effetti negativi di cassa anche per l'anno 2017 in conseguenza della determinazione dell'acconto dovuto con il metodo previsionale.

Con riferimento poi alle forme di copertura appare utile confermare che il FISPE è dotato delle necessarie risorse finanziarie atte a coprire gli oneri recati dal provvedimento in parola senza compromettere le eventuali altre finalità.

## **Articolo 15**

### ***(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte)***

Il comma 1 del presente articolo stabilisce che la cessione di diritti, attività e passività<sup>16</sup> di un ente sottoposto a risoluzione a favore di un ente ponte<sup>17</sup>, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In tal caso i beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

Il comma 2 prevede che dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente soggetto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente<sup>15</sup> assoggettato a risoluzione. Anche le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<sup>18</sup> (TUIR) sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.

In merito all'individuazione della tipologia della fattispecie qui delineata la relazione tecnica evidenzia come, ai fini fiscali, la cessione rappresenti una successione tra i due soggetti che non comporta effetti realizzativi e che permette il trasferimento di tutte le posizioni soggettive.

---

<sup>16</sup> Di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

<sup>17</sup> In sintesi un ente ponte, così come definito dal comma 1 dell'articolo 42 del citato D.Lgs. n. 180/2015, è un soggetto costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati da un ente sottoposto a risoluzione (ai sensi dell'articolo 43), con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente assoggettato a procedura di risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate.

<sup>18</sup> In via generale la perdita di un periodo d'imposta è determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito e può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

**La RT**, dopo aver riepilogato la portata normativa, evidenzia che il trattamento fiscale della cessione di attività e passività detenute dal soggetto sottoposto a procedura di risoluzione a favore di un ente ponte è equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o scissioni di aziende. Pertanto alla disposizione non ascrive effetti finanziari in considerazione del fatto che non si creano nuove attività o passività, ma cambia esclusivamente la soggettività delle stesse, a seguito di una procedura di recentissima istituzione.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare.

## Articolo 16

### *(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)*

Il comma 1 del presente articolo, così come modificato in sede di esame parlamentare, dispone che gli atti ed i provvedimenti di trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa - nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare<sup>19</sup> o di una procedura di vendita disciplinata ai sensi delle disposizioni in materia di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa<sup>20</sup> - godono dell'agevolazione fiscale concernente l'assoggettamento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

Il comma 2 specifica che nel caso in cui non si verifichi la condizione del ritrasferimento le imposte agevolate saranno dovute nella misura ordinaria; inoltre si applica una sanzione amministrativa pari al 30% oltre agli interessi di mora. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

Durante l'esame parlamentare è stato anche aggiunto il comma 2-bis il quale specifica che i soggetti acquirenti che non svolgono attività di impresa sono beneficiari delle agevolazioni in argomento solo qualora in capo ad essi ricorrano le condizioni previste per la c.d. agevolazione "prima casa"<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Ai sensi delle disposizioni contenute nel libro III, titolo II, capo IV, del Codice di procedura civile.

<sup>20</sup> Ai sensi dell'articolo 107 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

<sup>21</sup> Le condizioni per le quali è possibile usufruire di detta agevolazione sono contenute nella nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986. La nota così recita: "*Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:*

- a) *che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;*
- b) *che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare,*
- c) *che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2,*

Il comma 3 evidenzia che la disposizione ha effetto temporaneo per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2016.

Il comma 4 quantifica gli oneri connessi alla presente norma e li pone pari a 220 mln di euro per l'anno 2016.

Infine il comma 5 reca la copertura degli oneri associati all'articolo in esame; a tale fine modifica l'articolo 1, comma 958 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituendo la cifra di 2.100 milioni di euro con quella di 2.320 milioni di euro relativi alle maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga dei termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 e concernenti la procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero (c.d. *voluntary disclosure*).

La relazione illustrativa specifica che la norma ha la finalità di agevolare il collocamento degli immobili in sede di vendita giudiziaria, così come in caso di assegnazione degli immobili stessi ai creditori, qualora gli acquirenti rivendano tali immobili, agli acquirenti finali che pagano nuovamente un'imposta di registro proporzionale del 9 per cento (o del 2 per cento se hanno i requisiti per le agevolazioni cosiddette "prima casa")<sup>22</sup>.

**La RT** evidenzia, in primo luogo, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa nonché la temporaneità dell'agevolazione stessa (dal 16 febbraio 2016<sup>23</sup> al 31 dicembre 2016). Specifica poi che il trasferimento degli immobili ad uso abitativo in sede giudiziaria determina una perdita di gettito di circa 150 mln di euro, così stimati in base alle informazioni del Ministero della giustizia, considerando circa 15.000 immobili e un valore medio di trasferimento di circa 110.000 euro<sup>24</sup>. Con riferimento poi agli altri immobili ad uso non abitativo stima un ulteriore minor gettito di circa 54 mln di euro per i fabbricati e di circa 16 mln di euro per i terreni.

Pertanto la valutazione complessiva della perdita di gettito è di circa 220 mln di euro per l'anno 2016 ai quali provvede mediante incremento di pari importo dell'ammontare delle entrate rivenienti dalla procedura di *voluntary disclosure*; aggiunge infine che la copertura risulta idonea in quanto il conseguimento dell'ammontare stabilito è assicurato da apposita clausola di salvaguardia (aumento delle accise<sup>25</sup>).

---

*della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 ".*

<sup>22</sup> Si rammenta che l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari. È stata introdotta un'aliquota unica, pari al 9 per cento, per tutti i trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota del 2 per cento. Contestualmente è stato elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa.

<sup>23</sup> Data di entrata in vigore del presente decreto.

<sup>24</sup> La stima è data da:  $110.000 \times 15.000 \times 9\% = 148,5$  mln di euro.

<sup>25</sup> Sui prodotti di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008.; in particolare i prodotti interessati sono: a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE.

**Al riguardo**, si osserva, in prima istanza, che la RT non fornisce indicazioni circa le banche dati ed i criteri utilizzati per la quantificazione predisposta; pertanto non risulta possibile verificare compiutamente la stima presentata, in particolare per gli immobili ad uso non abitativo e per i terreni. Per questi ultimi appare utile un ulteriore approfondimento in quanto si rammenta che l'aliquota dell'imposta di registro è pari al 15%<sup>26</sup> (in caso di acquirente non coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale) a fronte di quella del 9% sulla cui base è stata stimata la perdita di gettito degli immobili ad uso abitativo. Si rappresenta, di contro, che le modifiche apportate in sede di esame parlamentare hanno di fatto ridotto la platea dei possibili beneficiari delle disposizioni in parola.

Andrebbe inoltre confermato l'adeguatezza delle dotazioni organiche e finanziarie dell'Amministrazione finanziaria per lo svolgimento dei controlli che la stessa sarà chiamata ad effettuare per verificare l'effettiva rivendita entro i due anni dall'acquisto.

Infine, con riferimento alle modalità di copertura si evidenzia che la norma, pur aumentando l'importo delle risorse che si quantificano come rivenienti dalla procedura di *voluntary disclosure*, di fatto confida, comunque, in caso di mancato gettito a tale titolo, nell'utilizzo della clausola di salvaguardia che ha come diretta conseguenza l'aumento delle accise su diversi prodotti di cui alla citata direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008. Si ricorda che nel comunicato stampa n. 242 del 9 dicembre 2015 dell'Agenzia delle entrate e del MEF è stato indicato in circa 3,8 miliardi di euro il gettito da *voluntary disclosure*, al netto degli interessi, applicando aliquote medie prudenziali agli oltre 59 miliardi e 500 milioni di euro di attività per le quali è stata chiesta la regolarizzazione. Il gettito effettivo sarà determinato dall'attività di accertamento, ad opera dell'Agenzia delle entrate sulle istanze presentate (oltre 129.000 domande inviate).

Si considera in ogni caso utile acquisire ulteriori informazioni circa l'attuale ed effettivo gettito introitato a titolo di collaborazione volontaria.

## **Articolo 17**

### ***(Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese)***

L'articolo in esame disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi (FIA) istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine è modificato e integrato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (DLgs n.58 del 1998).

**La RT** precisa che l'articolo 17 reca una norma di carattere ordinamentale, priva di oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in considerazione del contenuto ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

---

<sup>26</sup> Ai sensi del comma 905 della L. 208/2015.



### **Articolo 17-bis**

#### ***(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi)***

La disposizione novella le lettere *a)* e *b)*, del comma 2, dell'articolo 120 del TUB in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che, sia nei rapporti di conto corrente che di conto di pagamento, sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno e che gli interessi siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti, disponendo così il divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in armonia con quanto previsto dalla proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia e con quanto statuito dalla giurisprudenza. Inoltre si prevede che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Vengono, infine, disciplinati, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

**La RT** sul testo approvato dalla Camera dei deputati non è disponibile.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 17-ter**

#### ***(Assegni bancari)***

L'articolo 17-ter consente che il rifiuto di pagamento di un assegno possa essere constatato con dichiarazione della Banca d'Italia, richiesta da un "banchiere" che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, per tutte le tipologie di assegni bancari e non soltanto per il solo assegno elettronico, come attualmente previsto dalla legge.

**La RT** sul testo approvato dalla Camera dei deputati non è disponibile.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 17-quater**

#### ***(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)***

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di remunerazione del conto corrente di Tesoreria "CDP S.p.A. – gestione separata". In particolare viene modificato l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, inserendovi un nuovo comma 3-bis, il quale dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze venga adeguato il tasso di remunerazione del conto sopra citato, al fine di allinearli ai livelli di mercato, in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.

Con riferimento alla normativa vigente si rammenta che il DM 28 maggio 2014 prevede che sulla giacenza del conto corrente di Tesoreria della Cassa depositi e prestiti S.p.a. il MEF corrisponde alla CDP S.p.a. un interesse determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei BPT con scadenza a sei mesi emessi nel

semestre di riferimento; la media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia per il semestre di riferimento, moltiplicato per il coefficiente 360/365. Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta "BOT a sei mesi", ovvero non sia stato pubblicato l'indice sopracitato, il tasso del conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla CDP S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralità maturate.

Si rileva, inoltre, che in risposta a un'interrogazione presso la V Commissione della Camera dei deputati<sup>27</sup> il Governo ha evidenziato che la totalità delle risorse finanziarie depositate sulla Tesoreria dello Stato, rappresenta una forma di copertura del fabbisogno dello Stato. Pertanto, l'intera giacenza della gestione separata della CDP depositata presso la Tesoreria concorre, insieme alle altre fonti, a finanziare il suddetto fabbisogno. In particolare, la CDP deposita una parte consistente delle proprie disponibilità liquide afferente alla Gestione Separata, presso il citato conto "CDP SPA – Gestione Separata". Le somme ivi depositate vengono impiegate per coprire il fabbisogno dello Stato, senza alcun coinvolgimento della società, ferma restando la disponibilità di tali fondi, che al 31 dicembre 2014 ammontavano a 146,8 miliardi di euro.

Con riferimento alla remunerazione spettante sulle giacenze del citato conto corrente, il Governo ha richiamato il citato DM 28 maggio 2014 e ha evidenziato che, come precisato da CDP, attualmente, tale remunerazione risulta inferiore al costo che la stessa sopporta sulla principale forma di provvista, costituita dal Risparmio Postale.

**La RT** illustra il contenuto della disposizione.

Nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione<sup>28</sup>, il rappresentante del Governo ha evidenziato che la finalità della disposizione in esame è esclusivamente quella di adeguare il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata, allineandolo ai livelli di mercato, e che non è possibile stimare preventivamente gli effetti finanziari conseguenti a tale intervento, i quali dipenderanno dall'andamento di mercato del tasso stesso. Il Governo ha altresì segnalato come la disposizione sia sostanzialmente finalizzata ad armonizzare la regolamentazione in materia di tassi di remunerazione delle attività e delle passività relative al conto corrente in commento, in coerenza con quanto stabilito dai criteri Eurostat in relazione alle pubbliche amministrazioni. È stato infatti rilevato come sia necessario regolare tali aspetti in coerenza con la natura di gestione separata del predetto conto di Tesoreria, adeguandolo alle condizioni di mercato, in quanto altrimenti Eurostat potrebbe chiedere di ricomprendere la gestione separata di CdP nel perimetro contabile della PA.

**Al riguardo**, pur tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo, andrebbe acquisita una quantificazione – anche di massima - in merito al potenziale impatto finanziario della disposizione in esame, in particolare con riferimento ai primi esercizi di applicazione<sup>29</sup>. Esercizi per i quali andrebbe quantificato il differenziale di remunerazione, non scontato sui

---

<sup>27</sup> Interrogazione 5-00930 Luigi Gallo: Sulle modalità di utilizzo della liquidità della Cassa depositi e prestiti per finanziare le pubbliche amministrazioni e il fabbisogno dello Stato. *Cfr.* seduta dell'8 ottobre 2015

<sup>28</sup> Seduta del 17 marzo 2016.

<sup>29</sup> A riguardo si rammenta che le previsioni della spesa per interessi del Settore Statale includono anche gli interessi sui Conti di Tesoreria intestati ad enti non facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni, quali la Cassa Depositi e Prestiti (C/C n. 29813 e n. 29814) che sono calcolati su ipotesi di giacenza futura su ciascuno di essi, applicando tassi di interesse coerenti con lo scenario utilizzato per i titoli di Stato.

saldi tendenziali di finanza pubblica, derivante dall'applicazione della disposizione in commento.

**Articolo 17-quinquies**  
**(Strumenti bancari di pagamento)**

L'articolo in esame reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta (comma 1, primo e secondo periodo dell'articolo 202 del D.Lgs. n. 285 del 1992). Viene chiarito che i predetti pagamenti, effettuati ai sensi delle norme del Codice stesso, ove effettuati con mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, abbiano effetto liberatorio dal pagamento se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

**La RT** sul testo approvato dalla Camera non è disponibile.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- feb 2016 [Elementi di documentazione n. 46](#)  
La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria  
Schede di lettura - D.L. 18/2016 - **A.C. 3606**
- " [Nota di lettura n. 121](#)  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**Atto del Governo n. 266**)
- mar 2016 [Nota breve n. 17](#)  
Il Documento dei servizi della Commissione sulla Relazione paese relativa all'Italia
- " [Nota di lettura n. 122](#)  
**A.S. 2233**: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"
- " [Nota di lettura n. 123](#)  
**A.S. 2228**: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015"
- " [Elementi di documentazione n. 47](#)  
Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (**Atto del Governo n. 265**)
- " [Elementi di documentazione n. 48](#)  
Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (**Atto del Governo n. 264**)
- " [Elementi di documentazione n. 48/1](#)  
La riforma della legge di contabilità. Testo integrato con gli schemi di decreto legislativo n. 264 e n. 265
- " [Nota di lettura n. 124](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (**Atto del Governo n. 264**)
- " [Nota di lettura n. 125](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (**Atto del Governo n. 265**)
- " [Elementi di documentazione n. 46/1](#)  
La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria  
Elementi per l'esame dell'Assemblea - D.L. 18/2016 - **A.C. 3606-A**
- " [Elementi di documentazione n. 49](#)  
Integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario (**Atto del Governo n. 284**)
- " [Elementi di documentazione n. 46/2](#)  
**A.S. 2298** - D.L. 18/2016. La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria - Sintesi del contenuto